

16. Don Nicolò Corrao si ritrovava come sotto un fuoco di fila di addebiti, contestazioni e denunce: debiti non pagati, minacce a donne ed uomini, mancata consegna di documenti della Corte Foranea da lui ancora abusivamente tenuti nonostante la revoca dell'incarico, mancata obbedienza dell'ordine di non metter piede nel monastero di san Pietro ed altre accuse di minor peso, ma numerose.

Nell'andare annotando e sintetizzando, in uno dei suoi quaderni e nello sfogliare la serie di documenti da lui ordinati e studiati, il canonico Antonino Amico, ad un certo punto, osserva: *Tutta questa serie di delitti e di colpe è più che sufficiente per definire il Corrao un soggetto, come si dice, degenerato.*

*Il buon senso e la carità, però – prosegue – ci consigliano a procedere con prudenza [...] (quanto dire: valutare con giustizia il comportamento dell'inquietante personaggio). Noi non intendiamo in alcun modo scusare il Corrao [...] ma data la sequela ininterrotta delle accuse, la frequenza delle colpe e, diremmo quasi, l'abitudine alla caduta, possiamo per lo meno sospettare che vi incorra, di quando in quando, ad accrescere la gravità, il soffio della persecuzione.*

In realtà, ad un certo momento, le accuse, implacabili, si susseguivano l'una dietro l'altra. E l'Amico aveva preso atto del contenuto di un documento che, in effetti, sembrava legittimare l'ipotesi di una persecuzione concertata dagli amici del Corrao.

Il documento era una introduzione indirizzata dal Vescovo di Mazara al giudice della Corte Foranea di Monte San Giuliano – Tribunale di prima istanza, ricordiamo, competente ad istruire processi a carico di un ecclesiastico – nella quale, in seguito a supplica difensiva avanzata dal Corrao ed accolta dal Vescovo, si disponeva l'immediata sospensione e di ogni azione testimoniale e di ogni processo a carico dello stesso Corrao. La supplica era stata accolta dal Vescovo. Il supplicante dichiarava di essere perseguitato da ambienti malevoli, che volevano la sua rovina materiale e spirituale.

Ma, proseguendo nella sua esplorazione, lettura ed annotazione dei documenti successivi, il canonico Amico si doveva ricredere, ed annullare l'ipotesi della persecuzione. *Mentre ci argomentavamo a difenderlo* – chiarisce dunque il nostro studioso – *e... manco a farlo apposta* si imbatteva in una nuova denuncia, del marzo 1574.

Era una donna, che accusava il Corrao (citiamo testualmente anche per l'efficacia della scrittura, nel composito latineggiante siciliano curiale dell'epoca): *come diabolico spiritu ducto insultao ad ipsa accusatrichi in la strata publica per volirici levare lu honuri et sfessarla.*

Dopo quest'ultima denuncia, il nome del Corrao scompare dalla cronaca. I casi sono due: o, ricredutosi, mutò comportamento o, esemplarmente punito, finì i suoi giorni lontano da Monte San Giuliano.

Corrao, era stato in tutti i casi uno degli esponenti meno esemplari di questo clero cittadino.

Altri ve ne furono di consimile temperamento e spregiudicatezza, ma forse nessuno riuscì a collezionare, per così dire, tanta serie di denunce e di incriminazioni, prevalentemente fondate su totale insensibilità nei confronti del VI e IX comandamento.

Forse un altro soltanto, in quell'epoca di disordine istituzionale della Chiesa, poté qui essere paragonabile al Corrao. Un solo accenno brevissimo.

Don Giuseppe Salerno, più che per inosservanza del voto di castità, da lui non considerato vincolante specialmente quando colloquiava con le serve di casa altrui, si distinse per il carattere rissoso e violento e per la tendenza a non rispettare, oltre che le serve o schiave, la roba altrui.

Anche questo personaggio, con la cui figura chiudiamo la serie dei preti meno... benemeriti, fu frequentemente protagonista nella cronaca cittadina.

Le accuse sono prevalentemente: insulti a mano armata, minacce, aggressioni, risse. Ma, anche, furti. Dalla casa di un maestro Andrea Bulgarella, uno dei *colpi* più riusciti fu certamente quando riuscì a portar via, ma non sappiamo come, *certa roba quali uno corpetto di donna di onze 3, un certo grappo cum altri cosi, una pignata di mitallo, certi vanchi, et piatti di stagno et altri robbi ad summa di unzi deci.*

**17.** Personaggi ed episodi sui quali ci siamo qui soffermati danno un'idea del disordine morale e materiale di una certa parte del clero, quello che profittava del privilegio *di foro* che lo sottraeva alla giustizia laica, o quello lasciato arbitro di comportamento malevolo o prevaricatore o per il timore di un popolo timoroso o per la connivenza silenziosa di autorità ecclesiastiche.

Questo stato di cose, sia pure nel tempo lungo e nella sua prevalente caratteristica della espressione di forme, cominciò a mutare dagli anni in cui l'onda delle rigorose disposizioni del Concilio di Trento riguardanti specificamente il nuovo ordinamento del clero giunse anche in questi cieli lontani.

Prima della locale recezione, codificazione ed applicazione rigorosa di queste norme, dovettero però trascorrere lunghi decenni.

Fu necessaria, intanto, anche perché era da correggere una certa mentalità incrostata, la convocazione in diverse assemblee dei più saggi esperti, rappresentanti delle comunità ecclesiali locali, cittadine e dei centri più numerosi e rappresentativi, in riunioni di *Sinodo diocesano*: assemblee nelle quali venivano prese in atto, messe a punto, coordinate e disposte norme,

regole e ordinanze valide ad assicurare in osservanza rigorosa degli ordinamenti del Concilio le prescrizioni riguardanti la formazione ed il comportamento dei preti, che erano stati lasciati, per i tempi antecedenti, privi di direttive o sotto il solo controllo di deboli organismi locali o di potenti nuclei di influenza e che avevano consentito, specialmente qui, libertà incompatibili, e chiuso gli occhi dinanzi a modi di agire non certo ortodossi né conformi sia al Vangelo che agli stessi Comandamenti, specialmente a quelli riguardanti la castità ed il rispetto per le donne e per le cose altrui.

Il Vescovo di Mazara, don Giuseppe Cicala, teatino, nobile dei marchesi di Ispica – scrive Gaetano Nicastro – ordinava, nel 1671, un solenne Sinodo rispondente alle necessità di rimettere ordine alla struttura ecclesiale, da ricondurre formativa ed educativa del giovane clero diocesano, ed all'esigenza di potenziare l'attività del seminario dal quale sarebbero dovuti ora uscire sacerdoti giusti ed esemplari.

Il Cicala muoveva particolarmente dall'intendimento di prescrivere norme di comportamento per il clero tutto e di stabilire, dopo solenne approvazione dei principii generali da parte dello stesso Sinodo, ordini rigorosi, tali da non consentire il ripetersi di episodi di malesempio, di modi contrastanti con lo spirito cristiano, poco esemplari per i fedeli: episodi che avevano riempito le cronache dell'epoca la cui memoria era stata tramandata al futuro.

Alla *onestà* nel significato più pieno, alla quale dovevano ispirarsi ed attenersi i preti, è dedicata una lunga serie dei capitoli di uno di questi Sinodi.

Sfoglieremo gli atti di uno di questi Sinodi celebrati in Mazara.

Dovevano intanto i sacerdoti – si ordinava subito – essere esemplari ed in tutto degni della propria presenza e responsabilità nella vita spirituale e nel comportamento quotidiano, nei confronti della comunità di fedeli.

E poiché la presenza era anche modo di vestire, si cominciava con il prescrivere norme sullo stesso genere di indumenti del sacerdote, che doveva indossare abito decoroso e modesto, nero, lungo fino al tallone – *talare*, appunto –, il cui tessuto non fosse né di modesta qualità, né di seta o panni costosi, ma tale da presentarsi sempre come decoroso nel taglio e nel portamento, e da suscitare rispetto.

Né decorazioni di alcun genere, né anelli o distintivi di metallo prezioso, salvi, per dignità, i casi di necessità di distinzione gerarchica: ma da porre da parte, in tutti i casi nel momento in cui il sacerdote avesse da celebrare riti sacri, nella cui occorrenza bisognava deporre anche gli anelli.

Bisognava, e si ordinava manifestare, da parte di ogni sacerdote di qualunque grado e ruolo, modestia, umiltà, maturità e moralità.

Quanti disobbedissero sarebbero incorsi in sanzioni pecuniarie e puzioni ben viste dal Vescovo, compresa anche la carcerazione.

Né alcuno poteva, per nessuna ragione, spogliarsi dall'abito clericale, sotto altrettante pene, pure *ben viste* dal Vescovo, e sempre conseguente carcerazione.

Né si consentiva, a nessuno, di portare armi di alcun genere (seguono qui meticolosi elenchi e definizioni di armi, specialmente da fuoco, tutte proibite), né di tenere in casa, nemmeno per difesa e sotto la pena di sempre rigorose sanzioni pecuniarie e di carcerazione.

Altre prescrizioni non meno rigorose venivano dettate anche riguardo la frequentazione di uomini di ogni ceto, che non fossero preventivamente comunicate alle autorità ecclesiastiche, e da esse consentite.

**18.** Sotto la pena di ben 100 onze era proibito ai chierici ed ai sacerdoti, di qualunque ordine, grado e condizione di avere rapporti di affari, amicizia o frequentazione, per qualunque motivo ed a qualsiasi titolo, con persone correntemente e notoriamente ritenute *infami*: quanti cioè fossero stati colpiti da pubbliche sanzioni, condanne o diffide o che fossero sospettati o per attendibili presupposti tenuti in considerazione di delinquenti, impuniti per essere riusciti, con perfida astuzia, a scampare ad ogni punizione da parte delle autorità penali, spesso deboli e non sempre in grado di indagare con efficacia o coglierli sul fatto: ladroni, cioè rapinatori, briganti di campagna o di strada.

Con questa gente, oltre a non avere domestichezza, era proibito il più occasionale colloquio. Ospitarli, poi, o rifugiarli nel caso in cui fossero ricercati dalla Legge, proteggendoli sotto lo scudo dell'immunità ecclesiastica o del diritto d'asilo, era colpa di intollerabile gravità, che il Vescovo minacciava di punire secondo i casi che si presentassero, non solamente con la carcerazione a tempo indefinito ma, nelle circostanze più deprecabili, con la condanna ai remi delle galere.

Ai giovani chierici si proibiva di uscire di casa dopo due ore dal tramonto del sole, a meno che non fosse necessario per motivi giustificabili. Si vietava poi specificatamente – era certo un diffuso costume, da combattere – di andare cantando in comitiva e suonando nottetempo per le strade, sotto la pena del sequestro degli strumenti musicali e dieci onze di multa.

Quanto al comportamento, in generale né chierici né sacerdoti dovevano occuparsi di attività proprie dei laici, profane, quali quelle commerciali o di carattere speculativo, né della conduzione od amministrazione di beni altrui sia immobili che mobili, né accettare regali di alcun genere, specialmente da notari, farmacisti e medici, e frequentare alberghi o taverne, sotto le sanzioni previste dalla tradizione e ben viste dal Vescovo.

Né, ancora, potevano giocare a carte o a dadi, o rendersi promotori o spettatori di pubblici spettacoli che in qualunque modo potessero suscitare scandalo, specialmente di spettacoli teatrali, e specialissimamente di recite che prevedessero la presenza di donne sulla scena. Quest'ultima infrazione avrebbe provocato la scomunica.

A proposito di donne, in particolare, se ne proibiva rigorosamente ogni dimestichezza o frequentazione, anche se si trattava di donne di ceto patri-zio.

Presentandosi, a questo riguardo, il caso o la necessità o l'opportunità di istruire qualche fanciulla di alto rango nelle lettere, nella musica o nelle arti, quell'incarico poteva essere assunto solamente da ecclesiastici che fossero anzitutto di età matura ed, ancora, di provata virtù e di vita esemplare. Preventivamente però autorizzati dal Vescovo con provvedimento reso per iscritto.

Ed ancora in tema di donne, disposizioni nei confronti dei sacerdoti *incontinentes* e dei chierici *concupinari* furono emanate pure in quel tempo, chiare e severe.

Si cominciava con il disporre, per principio generale, che nessun ecclesiastico potesse più ammettere od ospitare nella sua abitazione donne *sospettabili*, nemmeno sotto il pretesto di una parentela più o meno lontana, né sotto il motivo della necessità di una persona di servizio.

Le uniche donne ammissibili nella dimora di un ecclesiastico erano solamente la madre, le sorelle, le nonne. Se, in mancanza di queste, si manifestava la necessità di una donna, questa doveva essere anzitutto di riconosciuta virtù e, poi, avere compiuto i cinquant'anni.

Puniti sarebbero stati quanti non si fossero uniformati a queste particolari disposizioni. Non è specificata la pena. Ma non si minacciava scomunica.

Si raccomandava poi a chierici e sacerdoti di studiare sempre, costantemente e diligentemente. Particolarmente ai sacerdoti si ricordava il dovere di approfondire la Teologia morale, di coltivare il canto gregoriano, e si indicavano i trattati da seguire. I chierici venivano particolarmente sollecitati a frequentare scuole pubbliche o private, a coltivare gli studi umanistici, a coltivare con zelo le buone letture, a frequentare con perseveranza le chiese e servire con puntualità e partecipazione interiore i riti sacri, a confessarsi e comunicarsi almeno una volta al mese.

A tutti, chierici e sacerdoti, si proibiva severamente di dimettere per alcun tempo l'abito talare, sotto pena della confisca dell'abito proibito e di quattro onze di multa. Si proibiva ancora più severamente, per non dar luo-

go a scandali come era avvenuto spesso nel passato, di uscire dai confini della diocesi ed in abito laico, senza preventiva licenza del Vescovo, sotto gravi e pesanti pene, di caso in caso da determinare.

19. Il dopo-Concilio segnò a Monte San Giuliano l'inizio di un'epoca nella quale il clero andava assumendo nuova e diversa immagine ed a mutare comportamento, anche perché la formazione dei nuovi sacerdoti, fondatosi ed avviatosi il seminario vescovile a Mazara, rientrava sotto il controllo di quel Vescovo e dei prelati di curia. Si avviava dunque un processo di più accurata selezione dei chierici, e di maggior cura della loro formazione culturale e morale.

Episodi poco edificanti quali quelli che abbiamo ricordato vennero scomparendo, tranne rare eccezioni, ed il comportamento del nuovo clero fu composto e severo. Qualche umano smarrimento, comprensibile specialmente nei più giovani, non fu più argomento di inquietanti processi e di provvedimenti dei tribunali come era accaduto. Ma, trattandosi di *leggere* cadute, fu semmai oggetto di... analisi o commento delle immancabili *malelingue*...

Anche qui, in sostanza, si mirò a provvedere a che la figura del sacerdote si distinguesse. Non mancarono, fra il clero, personaggi che si distinguessero per senso del dovere, altruismo e spirito di sacrificio. Rimasero nella memoria e nella cronaca episodi di alta sensibilità e solidarietà sociale, quali quelli presentatisi nelle non infrequenti circostanze di calamità pubbliche, come le temutissime pestilenze. E non furono pochi i sacerdoti montesi ad essere chiamati presso il seminario vescovile, o che si distinsero per dottrina, fascino oratorio, munificenza.

Quasi tutti poi, nell'insieme ed anche quelli che sapevano bene applicarsi convincente maschera su dubbio volto, si distinsero per rigore, in un sistema come quello del tempo, ad una ideologia che considerava fine ultimo dell'uomo quello di assicurarsi la vita eterna, per cui quella terrena era momento transitorio.

Anche la vita sociale era, di conseguenza, regolata per tutti da norme severe, che si riferivano ad ogni momento della vita quotidiana.

Il sacerdote si presentava ora come custode autorevole anche della vita pubblica e privata di ogni fedele, guidandone il comportamento anche nelle giornate libere dal lavoro che, del resto, si trascorrevano in chiesa, luogo unico del riposo domenicale o della festa solenne.

Autorità – diremmo – anche sociale, che si assommava a quella spirituale esercitata nella ritualità delle cerimonie religiose e, specialmente, nel denudante momento della confessione.

A dar forza a questo rigore si presentava ed imponeva in tutte le città, specialmente le demaniali, lo stesso regio potere, rappresentato dal vicerè.

Era stato proprio un vicerè, Giovanni De Vega, che aveva tenuto la carica dal 1546 al 1566, in tempi di disordine anche morale per il malesempio di un certo numeroso clero, a supplire alla mancanza di provvedimenti e di sorveglianza religiosa e morale con l'emissione di un singolare e severissimo bando, che fu per lunghi decenni puntualmente rinnovato dai giurati delle città demaniali nel momento in cui prendevano possesso della loro carica<sup>67</sup>.

Un bando i cui contenuti contribuirono, oltre tutto, alla formazione di una mentalità – ancor viva – preoccupata principalmente all'adesione formale nel rispetto di norme che non muoveva da slancio interiore: una mentalità bigotta e, con il trascorrere del tempo, è venuto meno il timore di punizione, solamente ipocrita ed interessata.

Comunque sia, a quel clero, l'esistenza di queste norme rigorose non poteva che conferire nuova forza, anche perché, alle sanzioni di carattere spirituale con le quali si punivano i peccati, in forza di esse venivano aggiunte sanzioni civili o penali di forte rilievo.

Ci limiteremo, di questi *Bandi di Vega*, a ricordare qualche disposizione, per dare un'idea del clima di terrore che due poteri congiunti costituivano nella coscienza della massa di cittadini-fedeli, di uomini, cioè, sottoposti contemporaneamente ad un doppio controllo: interiore ed esteriore<sup>68</sup>.

Il De Vega cominciava con il rendere complicato anche il momento della malattia o della morte di un povero suddito.

Il primo articolo del bando cominciava con l'ordinare al medico chiamato al capezzale di un malato grave di prescrivergli, prima di tutto, di confessarsi e comunicarsi, in quanto *accade molte volte che l'infermità del corpo proviene dall'infermità e peccati dell'anima*. Un rifiuto opposto dal paziente avrebbe dovuto comportare la sospensione di ogni visita medica e di ogni ulteriore cura. Il medico che non avesse ottemperato era punito con la sospensione di due mesi da ogni attività professionale<sup>69</sup>.

Seguiva una serie di minuziose norme sulle cerimonie funebri, sui percorsi da seguire per giungere alla chiesa della sepoltura, sui modi di ossequiare il defunto, sul divieto di ingaggiare donne per il pianto a pagamento (le *préfiche*), sul comportamento al quale dovevano attenersi i parenti nel periodo rituale del lutto di famiglia, durante il quale essi rimanevano ugualmente obbligati a frequentare le cerimonie della chiesa nei giorni festivi o di precetto, non essendo sufficiente il lutto per attenersi ad un dovere di cristiano<sup>70</sup>.

20. Questi *Bandi di Vega* sancivano ancora, per il cittadino, norme che integravano, nelle stesse materie, quelle ecclesiastiche, rendendole ancora più dure.

Era così proibito, anche dal potere civile, disturbare in qualunque modo, passeggiando per le navate della chiesa o, peggio, parlando ad alta voce, lo svolgimento di una cerimonia religiosa, messa o specialmente il solenne momento della predicazione, quando l'attenzione dei fedeli doveva essere tutta rivolta al pubblico. Era quello il momento in cui, fra l'altro, il celebrante o l'oratore, dimesso il linguaggio in latino, parlava in lingua volgare italiana ed, anche, in dialetto. La pena minacciata ai trasgressori era di quattro onze di multa, da assegnare metà alla chiesa dove si era svolto il rito disturbato e l'altra metà al regio fisco<sup>71</sup>.

Questo per quanto riguardava il comportamento della gente dentro la chiesa.

Ma vi erano altre pene sancite anche per scorretto comportamento esterno.

Al suono della campana della Matrice che segnava il momento del *Sanctus* della messa solenne – dettava una precisa norma –, in qualunque luogo dove giungesse quel suono, tutti dovevano inginocchiarsi sul selciato della strada e recitare una preghiera per tutta la durata dei rintocchi. Per i contravventori anche qui era la pena di quattro onze, metà delle quali andava al denunciante<sup>72</sup>.

Nella stessa pena pecuniaria cadevano quanti, incontrando per le strade un corteo di conduzione del Viatico nel letto di un ammalato grave, non si inginocchiassero. Chi si trovasse a cavallo doveva scendere per sottostare a tale obbligo<sup>73</sup>.

Tutti insomma, cittadini fedeli cristiani, avevano il dovere di seguire le norme che imponevano totale rispetto all'ortodossia. Ed alla formazione dei giovani erano particolarmente obbligati i *maestri di scuola* ai quali spettava di *instruire ali scolari la Dottrina Cristiana cioè quella che è obbligato sapere ogni fedel christiano secundo comanda la Sancta Madre Chiesa*. Anche questo sotto la pena di onze quattro (va considerato che questa somma equivaleva, in un tempo di diffusa memoria, a quella necessaria per l'acquisto di due salme di frumento o di un capo di bestiame bovino<sup>74</sup>).

Di norme austere ve n'erano anche per i commercianti.

Dovendosi assolutamente, le domeniche ed i giorni di festa solenne e comandata, dedicarsi soltanto alla preghiera ed alle cerimonie di chiesa, si proibiva a questi commercianti di aprire bottega e di vendere qualunque mercanzia. Potevano rimanere aperti, ma con dettagliate limitazioni di tempo e di ore di giornata, tenendo dischiusa solamente mezza porta della

**Customaci: santuario di  
Maria SS.ma, interno con qua-  
dro della Madonna venerata  
nell'Agro ericino**



**Customaci:  
santuario di  
Maria SS.ma**



loro bottega, i venditori di *robbe commestibili e di medicine*. Le solite quattro onze erano la pena per i non ottemperanti al Bando<sup>75</sup>.

Pene molto più severe erano comminate invece a quanti intercorresse-  
ro in reati da punire secondo forma e prescrizioni dei canoni ecclesiastici. Da parte del Vega, in questi casi, si dava maggior forza, attraverso norme parallele, ma più rigorose.

A chiunque, così, violando il primo Comandamento, bestemmiasse, veniva aggiunta una norma che ordinava all'autorità civile di punire il bestemmiatore *subitus ipso jure et ipso facto*, immediatamente cioè e senza nessuna possibilità di rinvio alcuno, né di processo, che *gli si dovesse perforare la lingua* e che con la lingua perforata dovesse *restare in loco pubblico della città per tutto il giorno* successivo al delitto compiuto. Dopo di che il reo (se rimasto in vita...) doveva stare carcerato due anni<sup>76</sup>.

Si combatteva poi, in quel clima di rigorosa severità e sotto lo sguardo implacabile del vicerè, ogni peccato di lussuria. Chiunque tenesse femmine dedite al più antico mestiere del mondo andava incontro a durissimi rischi. Se uomo, era condannato a cinque anni di remo sulle regie galere e, trascorsi questi anni, espulso dal Regno. Ritornandovi clandestinamente, rischiava quattro anni di galera. Se erano invece donne, venivano punite, ma per una sola volta, con la frusta<sup>77</sup>.

Era pure severamente condannato il concubinaggio od ogni relazione amorosa che si contraesse e continuasse fuori dal matrimonio. *Che nessuna persona* – sanciva il terribile vicerè – *di qualsiasi stato, grado, foro e condizione che sia, possa tenere femmina ingarzata* – e precisava ancora il Bando, secondo la sofisticata cavillosa giustizia del secolo, ed a scanso di equivoci nell'interpretazione della norma –, *né anche femina alcuna possa stare ingarzata con homo alcuno*.

E, ciò, in tutti i casi, *anche in quello in cui fossero entrambi liberi da ogni vincolo matrimoniale*. Sotto pena di *stare alla vergogna in pubblico per lo spazio di hore due, ed essere esiliati dalla città per anno uno*<sup>78</sup>.

**21.** Il Bando del Vega (che però, notava il Maurolico, *quanto era rigido con gli altri altrettanto era indulgente in ciò che riguardava se stesso ed i suoi aderenti*) concludeva con l'ordine, indirizzato alle autorità presenti e future, dell'annuale rinnovo che doveva essere effettuato il giorno 6 agosto, festa della Trasfigurazione e periodo di minore intensità dei lavori agricoli che consentiva maggior presenza di cittadini alla lettura da parte dell'araldo, e tutti i Capitani di Giustizia e Giudici con i loro Notari dovevano, sotto pena di gravi sanzioni finanziarie, essere presenti alla cerimonia e collaborare alla esecuzione di quegli ordini.